

Ufficio Provinciale di ROMA - Territorio  
Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Data 20/01/2023 Ora 11:52:18

---

**Ispezione telematica**

per titolo telematico

Ispezione n. T190956 del 20/01/2023

Inizio ispezione Errore formato orario

Richiedente CHVPLA

---

*Nota di Iscrizione - Titolo telematico*

Registro generale 89336

Registro Particolare 18046

Data di presentazione 01/07/2022

---

**Documento composto da 59 pagine**

**Firmatario**

**Consiglio Nazionale del Notariato (serialnumber Consiglio Nazionale  
del Notariato Qualified Certification Authority 2019)**

**IT**

**VATIT-80052590587**

**Organizzazione TINIT-FLRGNN64B13H501O**

**Firmatario Notaio**

**Scadenza 08/09/2023**

REPERTORIO N. 53.083

RACCOLTA N. 36.982

**CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO IN ATTO UNICO**

**Ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs. 1. 9. 1993 n. 385**

**Trattamento tributario ai sensi del D.P.R. 29.9.1973 n. 601**

**Mutuo n. 0E53017166660**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno;

- 30 GIUGNO 2022 -

In Roma, piazza dell'Alberone n.42.

Avanti a me Avv. Giovanni FLORIDI Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

SONO PRESENTI:

1) **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede legale in Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, capitale sociale di Euro 10.084.445.147,92, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese - Ufficio di Torino n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015), aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo Gruppi Bancari, in persona di:

- Carnevale Emanuela nata in Pontecorvo il 15 giugno 1975 nella qualità di quadro direttivo, domiciliata per carica in Ro-

ma, piazza dell'Alberone n. 42, a quanto infra facoltizzato da procura in data 12 luglio 2007 a rogito notaio Ettore Morone di Torino rep. n. 110.127/17365, che in copia autentica trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 21 febbraio 2008, rep.n.21.712, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 25 febbraio 2008 al n. 8103 serie 1T; (in seguito denominata la "Banca");

2) **MUREKATETE Liliane**, nata a Ngoma Huye (Rwanda) il 15 luglio 1977, residente in Roma, codice fiscale **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, la quale dichiara di essere di stato civile libero, (titolare del passaporto n. **XXXXXXXXXX** rilasciato dal Ministero Affari Esteri il 30 dicembre 2014);

3) **SOUMAHORO Aboubakar**, nato a Betroulilie Lakota (Costa D'Avorio) il 6 giugno 1980, residente in Roma, **XXXXXXXXXX**, codice fiscale **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, il quale dichiara di essere di stato civile libero, (titolare della carta d'identità numero **XXXXXXXXXX** rilasciata dal Ministero dell'interno il 19 febbraio 2021); (in seguito denominati anche "Parte Mutuataria");

i quali componenti, della cui identità personale e capacità io Notaio sono certo,

Premesso che

- la Banca, esaminata la domanda presentata e la relativa documentazione esibita, ha deliberato di accordare alla Parte Mutuataria un mutuo per l'importo di **euro 266.000,00 (diconsi**

**euro DUECENTOESSANTASEIMILA)** che sarà regolato dai patti di seguito specificati;

- la Parte Mutuataria riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo), e successive modifiche ed integrazioni, in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; sono fatte salve le disposizioni inderogabili di cui al soprarichiamato D. Lgs.;

convengono e stipulano quanto segue:

#### **1. Oggetto del contratto**

1. La Banca, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.B. - alla Parte Mutuataria, che accetta, la somma di **euro 266.000,00 (diconsi euro DUECENTOESSANTASEIMILA)** che sarà regolato dai patti di seguito specificati;

2. La Parte Mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto.

3. La Banca e la Parte Mutuataria danno atto che la consegna della somma concessa in mutuo, previa deduzione degli importi relativi all'imposta sostitutiva, alle spese di istruttoria, alle spese di perizia, è stata effettuata da parte della Banca

con il versamento della stessa mediante accredito sul conto corrente n. 00009784 in essere, a nome della Parte Mutuataria, presso la Filiale di ROMA 54 - codice 09695 - ROMA, PIAZZA DELL'ALBERONE, 42 della Banca.

Il mutuo è disciplinato dalle disposizioni recate dalle norme di legge, dal presente contratto (di seguito "Contratto") e dalle condizioni generali di contratto (di seguito "Condizioni Generali") che si allegano sotto la lettera "A" per costituire parte integrante ed essenziale del presente atto.

La Parte Mutuataria dichiara di conoscere le Condizioni Generali per averne ricevuto in precedenza copia, le accetta tutte ed approva specificamente le seguenti:

- art. 4 comma 1 lettera e) - (consenso della Banca per le locazioni di durata superiore a quella minima legale);
- art. 4 comma 1 lettera f) - (divieto di cessione, vincolo, riscossione anticipata di canoni di locazione);
- art. 5 (Decadenza e risoluzione);
- art. 6 (Assicurazione contro i danni);
- art. 7 (Imputazione dei pagamenti);
- art. 8 comma 2 (Consenso della Banca per cessioni, delegazioni di pagamento).

## **2. Adempimenti a carico della Parte Mutuataria**

1. La Parte Mutuataria si obbliga a produrre alla Banca copia in forma esecutiva del presente contratto, nonchè a fornire la prova:

a) che l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo risulti:

- prima in grado e senza concorrenti e che fino alla data della suddetta iscrizione cauzionale non siano iscritte, trascritte o annotate altre formalità di natura tale da recare pregiudizio alla garanzia, ad eccezione di quanto appresso precisato;

b) che la Parte Mutuataria sia nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quella dell'iscrizione ipotecaria di cui alla lettera a);

c) che si siano avverate tutte le altre condizioni a suo tempo eventualmente indicate dalla Banca nella comunicazione di concedibilità del mutuo;

d) che è stata stipulata la polizza assicurativa contro i danni di cui all'art 6 delle Condizioni Generali.

L'adempimento delle condizioni di cui sopra dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data odierna.

2. La Parte Mutuataria prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo, la Banca potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle Condizioni Generali e richiedere il rimborso degli importi dovuti nei termini e con le modalità indicate all'art. 5 delle Condizioni Generali.

### **3. Termini e modalità di rimborso**

1. La Parte Mutuataria si obbliga a rimborsare il mutuo in

anni **30 (trenta)** mediante il pagamento di n. 360 (trecentosessantasei) rate posticipate mensili, comprensive di interessi e di capitale, determinate e convenute in euro 1.078,89 (Euro MILLESETTANTOTTO/OTTANTANOVE) ciascuna, ad eccezione della prima sulla quale saranno conguagliati gli interessi di preammortamento indicati al successivo 3° comma, come da piano di ammortamento che firmato dalle parti e da me notaio si allega sotto la lettera **"B"** per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. La prima rata di ammortamento scadrà il primo giorno del terzo mese solare successivo a quello di stipulazione del presente atto e pertanto dovrà pagarsi il 1° settembre 2022.

3. La Parte Mutuataria si obbliga, altresì, a corrispondere gli interessi di preammortamento che matureranno da oggi sino all'ultimo giorno del mese solare prossimo venturo. Tali interessi verranno calcolati, sull'importo mutuato, al tasso indicato al successivo art. 4 comma 1, e dovranno essere pagati unitamente alla prima rata mensile di rimborso del mutuo di cui al secondo comma del presente articolo.

#### **4. Interessi**

1. Il tasso d'interesse mensile viene stabilito nella misura pari ad 1/12 (un dodicesimo) del tasso nominale annuo del **2,70% (due virgola settanta per cento)**.

2. Gli interessi saranno calcolati in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000.

3. Su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo - in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati e quindi anche a seguito di risoluzione del medesimo - e non pagata, vanno corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della Parte Mutuataria ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Tali interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso contrattuale pro-tempore vigente, di cui al precedente comma 1, maggiorato di 2,00 (DUE) punti percentuali. Il tasso di mora è attualmente pari al 4,70% (quattro virgola settanta per cento).

Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.

4. La Parte Mutuataria approva specificatamente, ai sensi del Decreto n. 343 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 03/08/2016, emanato in attuazione dell'art. 17-bis della legge n. 49/2016 di conversione del "decreto banche" n. 18/2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10/09/2016 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

5. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo, alla data odierna, è pari al 2,854% (due virgola ottocentocinquantaquattro per cento).



La Parte Mutuataria attesta che per l'ottenimento del mutuo ha sostenuto o dovrà sostenere le spese elencate nella dichiarazione allegata sotto la lettera "C".

## **5. Condizioni economiche**

1. Si indicano di seguito, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 e segg. del T.U.B., le ulteriori spese poste a carico della Parte Mutuataria in relazione al mutuo:

### **PARTE A**

- spese di istruttoria: euro 1.050,00;
- spese di perizia: importo come determinato nella tabella "Tariffe per adempimenti: periti o società di valutazione immobiliare" allegata ai "Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto ai Consumatori" della Banca: pari ad euro 320,00;
- spese per polizza incendio: euro 1.117,80.

Si precisa che il perfezionamento della polizza è subordinato alla definitiva verifica di adeguatezza della Parte Mutuataria. A tal fine la Banca, successivamente all'erogazione del mutuo e prima della stipula del contratto di polizza, richiederà alla Parte Mutuataria di sottoscrivere nuovamente il "Questionario di adeguatezza" per confermare i requisiti riscontrati in sede di domanda di mutuo.

### **PARTE B**

- spese per Emissione comunicazione di legge cartacea: euro 0,00;

- spese per Emissione comunicazione di legge on line: euro 0,00.

Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti alle persone fisiche che non esercitano attività di Impresa nell'ambito del contratto denominato "MyKey" e ai titolari dei contratti "Servizi via internet, cellulare e telefono persone fisiche". Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

- spese per incasso rata e avviso di scadenza o quietanza di pagamento: euro 4,00 rata mensile;

- spese per variazione (riduzione)/restrizione ipoteca: euro 75,00 oltre agli oneri notarili;

- spese per l'eventuale accollo/voltura: euro 100,00 oltre agli oneri notarili;

- spese per estinzione anticipata: esente;

- spese per cancellazione d'ipoteca, qualora eseguita, per espressa richiesta della Parte Mutuataria, a mezzo di atto notarile: ESENTE fatti salvi gli oneri notarili;

- spese per rinnovazione di ipoteca: euro 130,00;

- spese per rilascio del certificato di sussistenza del credito: euro 51,00.

Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti ai sensi di Legge (attualmente art. 127 bis, comma 1, T.U.B. e

art. 8 bis D.L. 7/2007 convertito in L.40/2007 come modificato dal D.Lgs. 218/2010).

2. Sono inoltre a carico della Parte Mutuataria le ulteriori spese, anche di carattere legale, e gli oneri tributari, comunque connessi al presente finanziamento, ivi compresi quelli relativi alle formalità ipotecarie e all'esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per le spese che ai sensi di legge non possono essere poste a carico della Parte Mutuataria.

3. Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o di risoluzione ai sensi di legge o di contratto, non sarà dovuto alla Banca alcun compenso.

4. Gli onorari ed i diritti notarili dovranno essere direttamente regolati dalla Parte Mutuataria.

5. Le parti convengono che, in applicazione del disposto dell'art. 117 del D.Lgs n. 385/1993 e delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, la copia del presente atto di spettanza della Parte Mutuataria sia consegnata dal Notaio rogante.

6. Sono altresì a carico della Parte Mutuataria le spese per la copertura assicurativa degli immobili contro i danni ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni Generali.

## **6. Ipoteca**

1. A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e

dalle allegatte Condizioni Generali, la Parte Mutuataria concede a favore della Banca, che accetta, ipoteca da iscriversi presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari sopra l'immobile come in calce meglio descritto, sue accessioni e pertinenze.

2. La concessione dell'ipoteca è fatta per la somma di **euro 532.000,00 (diconsi euro CINQUECENTOTRENTADUEMILA)** la quale comprende e garantisce: l'importo del capitale mutuato; gli interessi - anche di preammortamento - che ai soli fini dell'iscrizione si determinano al tasso del 2,70% (due virgola settanta per cento) nominale annuo; l'ammontare di tutte le rate che rimanessero insolute; gli interessi di mora nella misura stabilita dal precedente art. 4, comma 3. L'ipoteca garantisce inoltre quanto dovuto alla Banca per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 2855 c.c.), nonché le spese stragiudiziali, i premi di assicurazione eventualmente sostenuti dalla Banca, i rimborsi di tasse e di imposte, quanto contrattualmente stabilito per il caso di risoluzione del mutuo e quanto altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto di mutuo.

3. La concessione dell'ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni

che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria,  
ad eccezione di:

- ipoteca iscritta a Roma 1 il 10 giugno 2011 al numero 13178  
di formalità in favore di Cassa di Risparmio di Parma e Pia-  
cenza Spa, a garanzia della restituzione di un mutuo concesso  
con atto a rogito del Notaio Francesca Bissatini di Roma in  
data 7 giugno 2011, rep.89441, oggetto di surrogazione ai sen-  
si dell'art.120 quater T.U.B. in favore di Credito Emiliano  
Spa con atto a rogito del Notaio Stefano Smargiassi di Roma in  
data 29 ottobre 2019, rep.903, annotato a margine della pre-  
detta formalità in data 30 ottobre 2020 al numero 14975 di  
formalità, il cui residuo debito sarà estinto con parte del  
presente finanziamento e la relativa formalità sarà annotata  
di cancellazione ai sensi dell'art. 40 bis T.U.B..

#### **7. Anticipato rimborso**

1. La Parte Mutuataria ha facoltà di rimborsare anticipatamen-  
te in tutto o in parte il finanziamento alle condizioni se-  
guenti:

a) il rimborso potrà avvenire in ogni tempo tranne che in oc-  
casione della scadenza delle rate;

b) dovranno essere preventivamente o contestualmente sanati  
gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo  
agli obblighi derivanti dal Contratto e dalle Condizioni Gene-  
rali, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni  
somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanziamento;

c) unitamente al capitale residuo dovranno essere pagati gli interessi maturati su tale capitale fino al giorno dell'estinzione.

2. Ogni rimborso anticipato parziale del capitale comporterà la riduzione dell'importo delle rate residue, fermo restando il numero delle rate stesse originariamente pattuito.

3. Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o di risoluzione ai sensi di legge o di contratto, non sarà dovuto alla Banca alcun compenso.

#### **8. Modifiche al contratto**

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le spese indicate all'art. 5 parte B) nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

In tal caso la Parte Mutuataria ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2. La Parte Mutuataria approva specificatamente - ai sensi dell'art. 118, 1° comma, T.U.B - tale facoltà della Banca.

#### **9. Trattamento tributario**

1. Ai fini del trattamento tributario la Banca, con il consenso della Parte Mutuataria, opta per l'applicazione dell'imposta di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre

1973 n. 601 e successive modificazioni.

2. La Parte Mutuataria dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il presente finanziamento è contratto per l'acquisto/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, per i quali ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131 (c.d. "Prima casa").

Pertanto è a carico della Parte Mutuataria l'onere relativo al trattamento tributario del mutuo, di cui al citato D.P.R. n. 601/1973, attualmente nella misura dello 0,25% (ZEROVIRGOLA-VENTICINQUE).

L'importo dell'imposta sostitutiva ammonta ad euro 665,00 (SEICENTOSESSANTACINQUE).

La Parte Mutuataria si impegna a tenere comunque indenne e sollevata la Banca da eventuali oneri che la Banca stessa dovesse sostenere in relazione al trattamento tributario suddetto, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità.

#### **10. Elezione di domicilio, foro competente**

1. Per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le Parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 c. p. c.:

- quanto alla Banca, presso la propria Sede, anche agli ef-

fetti dell'iscrizione ipotecaria ex art. 39, comma 1, T.U.B.;

- quanto alla Parte Mutuataria, presso il domicilio dichiarato in atto o successivamente comunicato alla Banca con lettera raccomandata.

2. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione di questo contratto è competente il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto della Parte Mutuataria.

#### **DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE**

porzione immobiliare sita in Comune di Roma, località Casalpalocco, Isola XXXV, facente parte del complesso "Le Mimose", con accesso da via Marciano di Eraclea n.37 e precisamente:

- villino sviluppatosi su tre livelli, seminterrato, terra e primo, collegati da scala interna, distinto con il numero interno dieci (10), composto di sei vani catastali, con due corti di pertinenza esclusiva una antistante e una retrostante, confinante con appartamenti interni 9 e 11, proprietà condominiale, salvi altri, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, al **foglio 1114, particella 1580 subalterno 502 e particelle 1583 e 1594 (graffate)**, z.c. 6, cat.A/7, classe 6, vani 6, superficie catastale totale mq 132, rendita Euro 1.239,50.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Di questo atto ho dato lettura ai comparenti che, da me inter-



pellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su quattro fogli per pagine quindici e fin qui della sedicesima.

F.to Emanuela Carnevale;

" Liliane MUREKATETE;

" Aboubakar SOUMAHORO;

" Giovanni Floridi - notaio (sigillo)

= = = =

ALLEGATO... "A".....

AL N. .... 53073/3698

## DI REPERTORIO

Allegato "A"

### CONDIZIONI GENERALI

#### PATTI E CONDIZIONI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO DI MUTUO

##### 1. Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi.

1. Tutte le obbligazioni previste a carico della Parte Mutuataria e del Terzo datore di ipoteca nel contratto di mutuo e nelle presenti condizioni generali di contratto, sono assunte con il vincolo della solidarietà e indivisibilità anche nei riguardi dei loro successori e aventi causa.

##### 2. Suddivisione del finanziamento e frazionamento.

1. In caso di ipoteca concessa su edificio o complesso condominiale la Parte Mutuataria, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del mutuo in quote e correlativamente al frazionamento dell'ipoteca secondo quanto previsto dall'art. 39 comma sesto e seguenti del T.U.B. in rapporto alla percentuale del mutuo ed al valore delle singole porzioni immobiliari.

##### 3. Obblighi relativi alla Parte Mutuataria e all'eventuale Terzo datore d'ipoteca.

1. È obbligo della Parte Mutuataria:


a) dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata:

- di ogni variazione che intervenga nel proprio codice fiscale, nonché nella propria residenza o sede;

- di ogni evento dal quale possano derivare rilevanti variazioni nella sua consistenza patrimoniale o finanziaria, come individuata al momento della concessione del mutuo;

b) unitamente all'eventuale Terzo datore di ipoteca, comunicare alla Banca a mezzo lettera raccomandata l'intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile ipotecato, ovvero la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento entro 60 giorni dalla data dell'atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli;

c) stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi ed eseguire tutte le formalità che si rendessero necessari od opportuni per la ricognizione e la migliore identificazione dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma dell'ipoteca concessa, sia a rettifica di errori od omissioni;



*Esce dalla Camera del Notaio Pubblico di Firenze*

2. Nel caso in cui il Terzo datore d'ipoteca sia una società, la medesima è obbligata a dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata qualora:

- sia coinvolta in operazioni di fusione, scissione, scorporo o conferimento, cessione o affitto di azienda o rami di essa, liquidazione volontaria;
- trasformi la propria forma giuridica o modifichi la ragione o denominazione sociale;
- cessi o vari la propria attività principale;
- sopravvengano variazioni della compagine sociale rispetto a quanto indicato nella domanda di mutuo;
- richieda l'ammissione ad una procedura concorsuale;
- stipuli accordi di ristrutturazione o sottoponga ai creditori piani di risanamento della propria esposizione debitoria;
- conceda in locazione o in uso a terzi gli immobili ipotecati.

#### **4. Adempimenti relativi ai beni oggetto della garanzia.**

1. La Parte Mutuataria, l'eventuale Terzo datore di ipoteca, loro eredi o aventi causa, sono tenuti a:

- a) mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo effettuando tutte le riparazioni occorrenti alla loro conservazione e al loro miglioramento;
- b) astenersi da condotte o atti che possano menomare il valore degli immobili;
- c) dimostrare, a richiesta, il regolare soddisfacimento di qualsiasi imposta o tassa direttamente o indirettamente riferibili ai beni cauzionali, aventi prelazione sul credito della Banca che possa direttamente o indirettamente avere relazione con il contratto di finanziamento o con l'immobile ipotecato;
- d) comunicare senza ritardo alla Banca ogni mutamento nella destinazione, nella consistenza e nella condizione giuridica degli immobili ipotecati, che avvenisse anche senza colpa o fatto proprio;
- e) astenersi dal locare in tutto o in parte gli immobili ipotecati con contratti di durata superiore a quella minima prevista dalla legge in relazione alla loro destinazione, senza avere preventivamente informato ottenuto il consenso scritto della Banca;
- f) non cedere o vincolare in tutto o in parte i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati, né riscuoterli anticipatamente rispetto alle naturali scadenze;

g) dare notizia alla Banca, non più tardi di 60 giorni dall'evento, di ogni eventuale turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine agli immobili ipotecati.

2. La Banca, previo avviso alla Parte Mutuataria e/o all'eventuale Terzo datore d'ipoteca, potrà fare ispezionare gli immobili ipotecati da persona di sua fiducia, alla quale, se richiesto, la Parte Mutuataria e l'eventuale Terzo datore d'ipoteca dovranno prestare assistenza.

## 5. Decadenza e risoluzione

1. Ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., la Banca può dichiarare decaduta dal beneficio del termine la Parte Mutuataria se questa è divenuta insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso. Si conviene che costituirà altresì causa di decadenza dal beneficio del termine il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- la Parte Mutuataria subisca protesti, sequestri o pignoramenti o compia qualsiasi atto che possa diminuire in misura rilevante la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica;
- i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- risulti l'apertura di procedure concorsuali a carico della Parte Mutuataria o di altre procedure di natura anche extra-giudiziale comportanti il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni in maniera diversa da quella normale;


Costituirà infine causa di decadenza dal beneficio del termine il verificarsi di quanto previsto all'art. 2 comma 2 del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la Banca ha il diritto di risolvere il contratto qualora:

- la Parte Mutuataria non adempia agli obblighi posti a suo carico dall'art. 2, comma 1 del contratto;
- si verifichi:
  - a) il ritardo nel pagamento delle rate di rimborso per almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
  - b) il mancato integrale pagamento di una rata protratto per oltre centottanta giorni;

La presente previsione risolutiva opererà anche se detta rata/dette rate sia/siano in parte pagata/e ed anche se la/e stessa/e sia/siano composta/e di soli interessi;

- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non verifichere



*Esce dalla Casella Aereo per Roma*

- risultassero, a carico dei beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto, ovvero, sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che la Parte Mutuataria o l'eventuale Terzo datore di ipoteca avessero taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di impianti od altro, eseguite in difformità da norme di legge;
- la Parte Mutuataria non provveda puntualmente al rimborso delle spese e/o degli oneri tributari a suo carico nei limiti previsti dal contratto;
- la Parte Mutuataria e/o il Terzo datore d'ipoteca non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto, art. 3, comma 1, lettera c), art. 4, comma 1, lettere b), d) ed art. 6;
- si verifichi, per fatto proprio della Parte Mutuataria o per qualsiasi altra causa, la consistente diminuzione del valore delle garanzie prestate, o il perimento o deterioramento dei beni ipotecati e la Parte Mutuataria non adempia alla richiesta della Banca di una congrua integrazione della garanzia ipotecaria, ovvero non presti altra idonea garanzia o, in mancanza, non effettui una parziale anticipata restituzione del capitale.

3. La Banca comunicherà la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata.

Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione, la Parte Mutuataria dovrà provvedere al rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, nella misura indicata all'art. 4 del contratto e degli accessori tutti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica degli interessi di mora. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

## **6. Assicurazione contro i danni.**

1. La Parte Mutuataria è tenuta ad assicurare a sue spese e presso primarie compagnie assicuratrici, per tutta la durata dell'operazione e per valori reali, i fabbricati oggetto di garanzia contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine ed altri eventi assicurabili. Le relative polizze, qualora non intermedie dalla Banca stessa o da altre Società del Gruppo Bancario, dovranno essere vincolate a favore della Banca e consegnate alla medesima.

2. Laddove la Parte Mutuataria non vi provveda, la Banca resta autorizzata a contrarre, come pure a rinnovare le polizze vincolate a suo favore e a pagare i premi, con diritto di rivalsa delle spese nei confronti della Parte Mutuataria.

3. La Parte Mutuataria si obbliga ad informare del sinistro verificatosi la Banca mediante lettera raccomandata nel termine previsto dalla polizza; la Banca avrà il diritto di intervenire negli atti di accertamento del danno o di promuoverli.

4. Per i danni non coperti da assicurazione, la Parte Mutuataria si obbliga a ripristinare nel primitivo stato gli immobili danneggiati.

5. Nel caso di polizze intermedie dalla Banca o da altre Società del Gruppo Bancario, e pertanto non vincolate, la Parte Mutuataria si impegna a non porre in essere comportamenti od atti che possano pregiudicare i diritti spettanti alla Banca quale creditrice ipotecaria ai sensi dell'articolo 2742 cod. civ.

**6. L'unica polizza obbligatoria per ottenere il finanziamento è la polizza incendio/scoppio sull'immobile a garanzia del mutuo.**

Si precisa che il perfezionamento della polizza, se intermediata dalla Banca o da altre Società del Gruppo Bancario, è subordinato alla definitiva verifica di adeguatezza della Parte Mutuataria. A tal fine la Banca, successivamente all'erogazione del mutuo e prima della stipula del contratto di polizza, richiederà alla Parte Mutuataria di sottoscrivere nuovamente il "Questionario di adeguatezza" per confermare i requisiti riscontrati in sede di domanda di mutuo.


**6.bis Polizze assicurative facoltative ramo vita o miste**

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e non indispensabile/i per ottenere l'erogazione del finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto la Parte Mutuataria può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Si precisa che il perfezionamento della/e polizza/e, se intermediata/e dalla Banca o da altre Società del Gruppo Bancario, è subordinato alla definitiva verifica di adeguatezza della Parte Mutuataria. A tal fine la Banca, successivamente all'erogazione del mutuo e prima della stipula del contratto di polizza, richiederà alla Parte Mutuataria di sottoscrivere nuovamente il "Questionario di adeguatezza" per confermare i requisiti riscontrati in sede di domanda di mutuo.

**7. Imputazione dei pagamenti.**

1. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, la Parte Mutuataria ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1193 comma 1 c.c. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca, può imputare, anche in deroga all'art. 1193 comma 2 c.c. - i pagamenti effettuati dalla Parte Mutuataria o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria medesima, dandone comunicazione a quest'ultimo.



*Esce dalla Banca di Roma*

## **8. Cessioni e delegazioni di pagamento.**

1. Il credito derivante dal finanziamento è in ogni momento cedibile a terzi da parte della Banca con le eventuali garanzie; la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'art. 1264 c.c.
2. La Parte Mutuataria potrà, con il consenso della Banca, effettuare cessioni o delegazioni di pagamento del ricavo del finanziamento e delle somme esistenti in deposito presso la Banca in dipendenza del finanziamento stesso.

## **9. Accollo.**

1. La Parte Mutuataria è tenuta a comunicare alla Banca a mezzo lettera raccomandata l'intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile con accollo del mutuo entro 60 giorni dalla data dell'atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti gli effetti di legge. In mancanza di detta comunicazione il conseguente rilascio della quietanza non potrà essere effettuato a soggetto diverso dall'intestatario del mutuo.
2. Resta comunque ferma e impregiudicata la facoltà della Banca ex art. 1273, comma 1, c.c. di aderire all'accollo così comunicatole. L'accollo non produce liberazione della originaria Parte Mutuataria, salva specifica dichiarazione liberatoria scritta della Banca, ex art. 1273 comma 2 c.c.
3. L'invio di eventuale comunicazione all'accollante non costituisce liberazione del debitore originario.

## **10. Portabilità del finanziamento.**

1. Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, la Parte Mutuataria non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

## **11. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

1. La Parte Mutuataria può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Documento informativo delle condizioni offerte alla generalità della clientela, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
2. Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. La Parte Mutuataria e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possano ricorrere:


- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

## 12. Modalità di pagamento delle rate

Le singole rate di rimborso e gli altri importi eventualmente dovuti in forza del contratto di mutuo saranno corrisposti alla Banca mediante addebito automatico su conto corrente comunicato dal Richiedente.

Se il giorno di scadenza delle singole rate sul conto corrente di addebito non vi fosse sufficiente disponibilità di fondi, l'addebito della rata verrà riproposto successivamente, maggiorato degli interessi di mora, calcolati come previsto nell'atto di mutuo.



Esce dalla Camera di Arbitrato Finanziaria



## **NOTE PER LA COMPILAZIONE**

362 - In caso di esistenza di gravami, continuare inserendo le seguenti parole: "ad eccezione delle formalità indicate al precedente art. 2 comma 1"

406 - Nel caso di Conservatoria Meccanizzata successivamente al 2 maggio 1995 eliminare la prima parte del capoverso "L'importo indicato .....per tutta la durata del mutuo;"

---

ALLEGATO.....<sup>B</sup>.....

AL N. 53083/36982

DI REPERTORIO

Allegato "<sup>B</sup>"

\*\*\*\*\* PIANO DI AMMORTAMENTO \*\*\*\*\*

MUTUO N. 0E53017166660

INTESTAZIONE


SOUMAHORO ABOUBAKAR

MUREKATETE LILIANE

IMPORTO DEL MUTUO: EURO 266.000,00

TASSO ANNUO: 2,70 %

NUMERO TOTALE DELLE RATE: 360




*Caro Le Cariside*

*Liliane Murekatete a beneficiario*

IMPORTO RATA AMMORTAMENTO: EURO 1.078,89 - SULLA PRIMA RATA  
SARANNO LIQUIDATI GLI INTERESSI MATURATI NEL PERIODO DI  
PREAMMORTAMENTO -

N. RATA	SCADENZA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	CAPITALE RESIDUO
001	01/09/2022	480,39	1.216,95	265.519,61
002	01/10/2022	481,47	597,42	265.038,14
003	01/11/2022	482,55	596,34	264.555,59
004	01/12/2022	483,64	595,25	264.071,95
005	01/01/2023	484,73	594,16	263.587,22
006	01/02/2023	485,82	593,07	263.101,40
007	01/03/2023	486,91	591,98	262.614,49
008	01/04/2023	488,01	590,88	262.126,48
009	01/05/2023	489,11	589,78	261.637,37
010	01/06/2023	490,21	588,68	261.147,16
011	01/07/2023	491,31	587,58	260.655,85
012	01/08/2023	492,41	586,48	260.163,44
013	01/09/2023	493,52	585,37	259.669,92

014	01/10/2023	494,63	584,26	259.175,29
015	01/11/2023	495,75	583,14	258.679,54
016	01/12/2023	496,86	582,03	258.182,68
017	01/01/2024	497,98	580,91	257.684,70
018	01/02/2024	499,10	579,79	257.185,60
019	01/03/2024	500,22	578,67	256.685,38
020	01/04/2024	501,35	577,54	256.184,03
021	01/05/2024	502,48	576,41	255.681,55
022	01/06/2024	503,61	575,28	255.177,94
023	01/07/2024	504,74	574,15	254.673,20
024	01/08/2024	505,87	573,01	254.167,33
025	01/09/2024	507,01	571,88	253.660,32
026	01/10/2024	508,15	570,74	253.152,17
027	01/11/2024	509,30	569,59	252.642,87
028	01/12/2024	510,44	568,45	252.132,43



*Ercole Caracciolo Sindaco Pinerolo*

029	01/01/2025	511,59	567,30	251.620,84
030	01/02/2025	512,74	566,15	251.108,10
031	01/03/2025	513,90	564,99	250.594,20
032	01/04/2025	515,05	563,84	250.079,15
033	01/05/2025	516,21	562,68	249.562,94
034	01/06/2025	517,37	561,52	249.045,57
035	01/07/2025	518,54	560,35	248.527,03
036	01/08/2025	519,70	559,19	248.007,33
037	01/09/2025	520,87	558,02	247.486,46
038	01/10/2025	522,05	556,84	246.964,41
039	01/11/2025	523,22	555,67	246.441,19
040	01/12/2025	524,40	554,49	245.916,79
041	01/01/2026	525,58	553,31	245.391,21
042	01/02/2026	526,76	552,13	244.864,45
043	01/03/2026	527,94	550,95	244.336,51
044	01/04/2026	529,13	549,76	243.807,38



060	01/08/2027	548,51	530,38	235.177,51
061	01/09/2027	549,74	529,15	234.627,77
062	01/10/2027	550,98	527,91	234.076,79
063	01/11/2027	552,22	526,67	233.524,57
064	01/12/2027	553,46	525,43	232.971,11
065	01/01/2028	554,70	524,18	232.416,41
066	01/02/2028	555,95	522,94	231.860,46
067	01/03/2028	557,20	521,69	231.303,26
068	01/04/2028	558,46	520,43	230.744,80
069	01/05/2028	559,71	519,18	230.185,09
070	01/06/2028	560,97	517,92	229.624,12
071	01/07/2028	562,24	516,65	229.061,88
072	01/08/2028	563,50	515,39	228.498,38
073	01/09/2028	564,77	514,12	227.933,61
074	01/10/2028	566,04	512,85	227.367,57
075	01/11/2028	567,31	511,58	226.800,26

076	01/12/2028	568,59	510,30	226.231,67
077	01/01/2029	569,87	509,02	225.661,80
078	01/02/2029	571,15	507,74	225.090,65
079	01/03/2029	572,44	506,45	224.518,21
080	01/04/2029	573,72	505,17	223.944,49
081	01/05/2029	575,01	503,88	223.369,48
082	01/06/2029	576,31	502,58	222.793,17
083	01/07/2029	577,61	501,28	222.215,56
084	01/08/2029	578,90	499,99	221.636,66
085	01/09/2029	580,21	498,68	221.056,45
086	01/10/2029	581,51	497,38	220.474,94
087	01/11/2029	582,82	496,07	219.892,12
088	01/12/2029	584,13	494,76	219.307,99
089	01/01/2030	585,45	493,44	218.722,54
090	01/02/2030	586,76	492,13	218.135,78




Kepala Kantor  
 Ditjen Perencanaan dan  
 Anggaran



091	01/03/2030	588,08	490,81	217.547,70
092	01/04/2030	589,41	489,48	216.958,29
093	01/05/2030	590,73	488,16	216.367,56
094	01/06/2030	592,06	486,83	215.775,50
095	01/07/2030	593,39	485,49	215.182,11
096	01/08/2030	594,73	484,16	214.587,38
097	01/09/2030	596,07	482,82	213.991,31
098	01/10/2030	597,41	481,48	213.393,90
099	01/11/2030	598,75	480,14	212.795,15
100	01/12/2030	600,10	478,79	212.195,05
101	01/01/2031	601,45	477,44	211.593,60
102	01/02/2031	602,80	476,09	210.990,80
103	01/03/2031	604,16	474,73	210.386,64
104	01/04/2031	605,52	473,37	209.781,12
105	01/05/2031	606,88	472,01	209.174,24
106	01/06/2031	608,25	470,64	208.565,99


107	01/07/2031	609,62	469,27	207.956,37
108	01/08/2031	610,99	467,90	207.345,38
109	01/09/2031	612,36	466,53	206.733,02
110	01/10/2031	613,74	465,15	206.119,28
111	01/11/2031	615,12	463,77	205.504,16
112	01/12/2031	616,51	462,38	204.887,65
113	01/01/2032	617,89	461,00	204.269,76
114	01/02/2032	619,28	459,61	203.650,48
115	01/03/2032	620,68	458,21	203.029,80
116	01/04/2032	622,07	456,82	202.407,73
117	01/05/2032	623,47	455,42	201.784,26
118	01/06/2032	624,88	454,01	201.159,38
119	01/07/2032	626,28	452,61	200.533,10
120	01/08/2032	627,69	451,20	199.905,41
121	01/09/2032	629,10	449,79	199.276,31



Executive Counsel Lilian Nurwati Nury Laksana

122	01/10/2032	630,52	448,37	198.645,79
123	01/11/2032	631,94	446,95	198.013,85
124	01/12/2032	633,36	445,53	197.380,49
125	01/01/2033	634,78	444,11	196.745,71
126	01/02/2033	636,21	442,68	196.109,50
127	01/03/2033	637,64	441,25	195.471,86
128	01/04/2033	639,08	439,81	194.832,78
129	01/05/2033	640,52	438,37	194.192,26
130	01/06/2033	641,96	436,93	193.550,30
131	01/07/2033	643,40	435,49	192.906,90
132	01/08/2033	644,85	434,04	192.262,05
133	01/09/2033	646,30	432,59	191.615,75
134	01/10/2033	647,75	431,14	190.968,00
135	01/11/2033	649,21	429,68	190.318,79
136	01/12/2033	650,67	428,22	189.668,12
137	01/01/2034	652,14	426,75	189.015,98

138	01/02/2034	653,60	425,29	188.362,38
139	01/03/2034	655,07	423,82	187.707,31
140	01/04/2034	656,55	422,34	187.050,76
141	01/05/2034	658,03	420,86	186.392,73
142	01/06/2034	659,51	419,38	185.733,22
143	01/07/2034	660,99	417,90	185.072,23
144	01/08/2034	662,48	416,41	184.409,75
145	01/09/2034	663,97	414,92	183.745,78
146	01/10/2034	665,46	413,43	183.080,32
147	01/11/2034	666,96	411,93	182.413,36
148	01/12/2034	668,46	410,43	181.744,90
149	01/01/2035	669,96	408,93	181.074,94
150	01/02/2035	671,47	407,42	180.403,47
151	01/03/2035	672,98	405,91	179.730,49
152	01/04/2035	674,50	404,39	179.055,99



*Lucylda Corresek Stanislawekate Melsky Lewicko*

153	01/05/2035	676,01	402,88	178.379,98
154	01/06/2035	677,53	401,35	177.702,45
155	01/07/2035	679,06	399,83	177.023,39
156	01/08/2035	680,59	398,30	176.342,80
157	01/09/2035	682,12	396,77	175.660,68
158	01/10/2035	683,65	395,24	174.977,03
159	01/11/2035	685,19	393,70	174.291,84
160	01/12/2035	686,73	392,16	173.605,11
161	01/01/2036	688,28	390,61	172.916,83
162	01/02/2036	689,83	389,06	172.227,00
163	01/03/2036	691,38	387,51	171.535,62
164	01/04/2036	692,93	385,96	170.842,69
165	01/05/2036	694,49	384,40	170.148,20
166	01/06/2036	696,06	382,83	169.452,14
167	01/07/2036	697,62	381,27	168.754,52
168	01/08/2036	699,19	379,70	168.055,33


169	01/09/2036	700,77	378,12	167.354,56
170	01/10/2036	702,34	376,55	166.652,22
171	01/11/2036	703,92	374,97	165.948,30
172	01/12/2036	705,51	373,38	165.242,79
173	01/01/2037	707,09	371,80	164.535,70
174	01/02/2037	708,68	370,21	163.827,02
175	01/03/2037	710,28	368,61	163.116,74
176	01/04/2037	711,88	367,01	162.404,86
177	01/05/2037	713,48	365,41	161.691,38
178	01/06/2037	715,08	363,81	160.976,30
179	01/07/2037	716,69	362,20	160.259,61
180	01/08/2037	718,31	360,58	159.541,30
181	01/09/2037	719,92	358,97	158.821,38
182	01/10/2037	721,54	357,35	158.099,84
183	01/11/2037	723,17	355,72	157.376,67



*Encerme Encerme Liliandurkati Nuh/Surudoro*

184	01/12/2037	724,79	354,10	156.651,88
185	01/01/2038	726,42	352,47	155.925,46
186	01/02/2038	728,06	350,83	155.197,40
187	01/03/2038	729,70	349,19	154.467,70
188	01/04/2038	731,34	347,55	153.736,36
189	01/05/2038	732,98	345,91	153.003,38
190	01/06/2038	734,63	344,26	152.268,75
191	01/07/2038	736,29	342,60	151.532,46
192	01/08/2038	737,94	340,95	150.794,52
193	01/09/2038	739,60	339,29	150.054,92
194	01/10/2038	741,27	337,62	149.313,65
195	01/11/2038	742,93	335,96	148.570,72
196	01/12/2038	744,61	334,28	147.826,11
197	01/01/2039	746,28	332,61	147.079,83
198	01/02/2039	747,96	330,93	146.331,87
199	01/03/2039	749,64	329,25	145.582,23

200	01/04/2039	751,33	327,56	144.830,90
201	01/05/2039	753,02	325,87	144.077,88
202	01/06/2039	754,71	324,18	143.323,17
203	01/07/2039	756,41	322,48	142.566,76
204	01/08/2039	758,11	320,78	141.808,65
205	01/09/2039	759,82	319,07	141.048,83
206	01/10/2039	761,53	317,36	140.287,30
207	01/11/2039	763,24	315,65	139.524,06
208	01/12/2039	764,96	313,93	138.759,10
209	01/01/2040	766,68	312,21	137.992,42
210	01/02/2040	768,41	310,48	137.224,01
211	01/03/2040	770,14	308,75	136.453,87
212	01/04/2040	771,87	307,02	135.682,00
213	01/05/2040	773,61	305,28	134.908,39
214	01/06/2040	775,35	303,54	134.133,04




Consiliul Central al Universitatii Floridiana



215	01/07/2040	777,09	301,80	133.355,95
216	01/08/2040	778,84	300,05	132.577,11
217	01/09/2040	780,59	298,30	131.796,52
218	01/10/2040	782,35	296,54	131.014,17
219	01/11/2040	784,11	294,78	130.230,06
220	01/12/2040	785,87	293,02	129.444,19
221	01/01/2041	787,64	291,25	128.656,55
222	01/02/2041	789,41	289,48	127.867,14
223	01/03/2041	791,19	287,70	127.075,95
224	01/04/2041	792,97	285,92	126.282,98
225	01/05/2041	794,75	284,14	125.488,23
226	01/06/2041	796,54	282,35	124.691,69
227	01/07/2041	798,33	280,56	123.893,36
228	01/08/2041	800,13	278,76	123.093,23
229	01/09/2041	801,93	276,96	122.291,30
230	01/10/2041	803,73	275,16	121.487,57


231	01/11/2041	805,54	273,35	120.682,03
232	01/12/2041	807,36	271,53	119.874,67
233	01/01/2042	809,17	269,72	119.065,50
234	01/02/2042	810,99	267,90	118.254,51
235	01/03/2042	812,82	266,07	117.441,69
236	01/04/2042	814,65	264,24	116.627,04
237	01/05/2042	816,48	262,41	115.810,56
238	01/06/2042	818,32	260,57	114.992,24
239	01/07/2042	820,16	258,73	114.172,08
240	01/08/2042	822,00	256,89	113.350,08
241	01/09/2042	823,85	255,04	112.526,23
242	01/10/2042	825,71	253,18	111.700,52
243	01/11/2042	827,56	251,33	110.872,96
244	01/12/2042	829,43	249,46	110.043,53
245	01/01/2043	831,29	247,60	109.212,24



*Erwin L. Cahyadi*  
*Erwin L. Cahyadi*  
*Erwin L. Cahyadi*  
*Erwin L. Cahyadi*

246	01/02/2043	833,16	245,73	108.379,08
247	01/03/2043	835,04	243,85	107.544,04
248	01/04/2043	836,92	241,97	106.707,12
249	01/05/2043	838,80	240,09	105.868,32
250	01/06/2043	840,69	238,20	105.027,63
251	01/07/2043	842,58	236,31	104.185,05
252	01/08/2043	844,47	234,42	103.340,58
253	01/09/2043	846,37	232,52	102.494,21
254	01/10/2043	848,28	230,61	101.645,93
255	01/11/2043	850,19	228,70	100.795,74
256	01/12/2043	852,10	226,79	99.943,64
257	01/01/2044	854,02	224,87	99.089,62
258	01/02/2044	855,94	222,95	98.233,68
259	01/03/2044	857,86	221,03	97.375,82
260	01/04/2044	859,79	219,10	96.516,03
261	01/05/2044	861,73	217,16	95.654,30

262	01/06/2044	863,67	215,22	94.790,63
263	01/07/2044	865,61	213,28	93.925,02
264	01/08/2044	867,56	211,33	93.057,46
265	01/09/2044	869,51	209,38	92.187,95
266	01/10/2044	871,47	207,42	91.316,48
267	01/11/2044	873,43	205,46	90.443,05
268	01/12/2044	875,39	203,50	89.567,66
269	01/01/2045	877,36	201,53	88.690,30
270	01/02/2045	879,34	199,55	87.810,96
271	01/03/2045	881,32	197,57	86.929,64
272	01/04/2045	883,30	195,59	86.046,34
273	01/05/2045	885,29	193,60	85.161,05
274	01/06/2045	887,28	191,61	84.273,77
275	01/07/2045	889,27	189,62	83.384,50
276	01/08/2045	891,27	187,62	82.493,23




Camera Deputații

Liliana Bărbulescu

277	01/09/2045	893,28	185,61	81.599,95
278	01/10/2045	895,29	183,60	80.704,66
279	01/11/2045	897,30	181,59	79.807,36
280	01/12/2045	899,32	179,57	78.908,04
281	01/01/2046	901,35	177,54	78.006,69
282	01/02/2046	903,37	175,52	77.103,32
283	01/03/2046	905,41	173,48	76.197,91
284	01/04/2046	907,44	171,45	75.290,47
285	01/05/2046	909,49	169,40	74.380,98
286	01/06/2046	911,53	167,36	73.469,45
287	01/07/2046	913,58	165,31	72.555,87
288	01/08/2046	915,64	163,25	71.640,23
289	01/09/2046	917,70	161,19	70.722,53
290	01/10/2046	919,76	159,13	69.802,77
291	01/11/2046	921,83	157,06	68.880,94
292	01/12/2046	923,91	154,98	67.957,03


293	01/01/2047	925,99	152,90	67.031,04
294	01/02/2047	928,07	150,82	66.102,97
295	01/03/2047	930,16	148,73	65.172,81
296	01/04/2047	932,25	146,64	64.240,56
297	01/05/2047	934,35	144,54	63.306,21
298	01/06/2047	936,45	142,44	62.369,76
299	01/07/2047	938,56	140,33	61.431,20
300	01/08/2047	940,67	138,22	60.490,53
301	01/09/2047	942,79	136,10	59.547,74
302	01/10/2047	944,91	133,98	58.602,83
303	01/11/2047	947,03	131,86	57.655,80
304	01/12/2047	949,16	129,73	56.706,64
305	01/01/2048	951,30	127,59	55.755,34
306	01/02/2048	953,44	125,45	54.801,90
307	01/03/2048	955,59	123,30	53.846,31



Esauko Comesele S. Manurakalita Hanik Permana

308	01/04/2048	957,74	121,15	52.888,57
309	01/05/2048	959,89	119,00	51.928,68
310	01/06/2048	962,05	116,84	50.966,63
311	01/07/2048	964,21	114,67	50.002,42
312	01/08/2048	966,38	112,51	49.036,04
313	01/09/2048	968,56	110,33	48.067,48
314	01/10/2048	970,74	108,15	47.096,74
315	01/11/2048	972,92	105,97	46.123,82
316	01/12/2048	975,11	103,78	45.148,71
317	01/01/2049	977,31	101,58	44.171,40
318	01/02/2049	979,50	99,39	43.191,90
319	01/03/2049	981,71	97,18	42.210,19
320	01/04/2049	983,92	94,97	41.226,27
321	01/05/2049	986,13	92,76	40.240,14
322	01/06/2049	988,35	90,54	39.251,79
323	01/07/2049	990,57	88,32	38.261,22

324	01/08/2049	992,80	86,09	37.268,42
325	01/09/2049	995,04	83,85	36.273,38
326	01/10/2049	997,27	81,62	35.276,11
327	01/11/2049	999,52	79,37	34.276,59
328	01/12/2049	1.001,77	77,12	33.274,82
329	01/01/2050	1.004,02	74,87	32.270,80
330	01/02/2050	1.006,28	72,61	31.264,52
331	01/03/2050	1.008,54	70,35	30.255,98
332	01/04/2050	1.010,81	68,08	29.245,17
333	01/05/2050	1.013,09	65,80	28.232,08
334	01/06/2050	1.015,37	63,52	27.216,71
335	01/07/2050	1.017,65	61,24	26.199,06
336	01/08/2050	1.019,94	58,95	25.179,12
337	01/09/2050	1.022,24	56,65	24.156,88
338	01/10/2050	1.024,54	54,35	23.132,34




Eusebio Camese
Ljiljana Rukavica
A. Marković



339	01/11/2050	1.026,84	52,05	22.105,50
340	01/12/2050	1.029,15	49,74	21.076,35
341	01/01/2051	1.031,47	47,42	20.044,88
342	01/02/2051	1.033,79	45,10	19.011,09
343	01/03/2051	1.036,11	42,77	17.974,98
344	01/04/2051	1.038,45	40,44	16.936,53
345	01/05/2051	1.040,78	38,11	15.895,75
346	01/06/2051	1.043,12	35,77	14.852,63
347	01/07/2051	1.045,47	33,42	13.807,16
348	01/08/2051	1.047,82	31,07	12.759,34
349	01/09/2051	1.050,18	28,71	11.709,16
350	01/10/2051	1.052,54	26,35	10.656,62
351	01/11/2051	1.054,91	23,98	9.601,71
352	01/12/2051	1.057,29	21,60	8.544,42
353	01/01/2052	1.059,66	19,22	7.484,76
354	01/02/2052	1.062,05	16,84	6.422,71

355	01/03/2052	1.064,44	14,45	5.358,27
356	01/04/2052	1.066,83	12,06	4.291,44
357	01/05/2052	1.069,23	9,66	3.222,21
358	01/06/2052	1.071,64	7,25	2.150,57
359	01/07/2052	1.074,05	4,84	1.076,52
360	01/08/2052	1.076,52	2,42	0,00



Execuție Curtea Supremă de Justiție - București

---

---

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MINISTERIALE

---

---

Si fa avvertenza che, per agevolare i notai nella redazione delle NOTE DI ISCRIZIONE, nonché gli uffici nel successivo controllo, il quadro "D" del modello ministeriale dovrà essere completato come segue:

**QUADRO D**

Da compilare come segue:

**Intesa Sanpaolo S.p.A.** con sede legale in **Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino** e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, capitale sociale (interamente versato) di Euro **10.084.445.147,92**, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese – Ufficio di **Torino n. 00799960158**, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA **11991500015 (IT11991500015)**, aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. **5361** e **Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo"** "iscritto all'Albo Gruppi Bancari - ha eletto domicilio presso la sua sede.

Il mutuo é concesso ai sensi degli artt. 38 e segg. del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 del T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia.

La somma mutuata dovrà essere restituita nel termine di anni **30** mediante mensilità comprendenti capitali ed interessi.

Il tasso d'interesse mensile viene stabilito nella misura pari ad 1/12 (un dodicesimo) del tasso nominale annuo del 2,70 %.

Gli interessi saranno calcolati in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000.

<L'importo indicato nel riquadro "spese, accessori ed interessi di mora" del quadro "A" comprende anche gli interessi convenzionali, per tutta la durata del mutuo; l'importo indicato nel riquadro "totale" del riferito quadro "A" garantisce, il capitale residuo, l'intero, ammontare delle rate scadute e non pagate, nonché le spese, gli accessori e gli interessi suddetti.> [406]


Aggiungere, ove il caso:

1. Sig. \_\_\_\_\_ indicat \_\_\_\_, in atti e formalità precedenti, come \_\_\_\_\_.

2. La Società \_\_\_\_\_ é iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Tribunale di \_\_\_\_\_.

- Aggiungere, ove l'immobile sia identificato nella descrizione ipotecaria con gli estremi della denuncia di accatastamento, i dati del N. C. T. R..

- Al titolo é stato allegato tipo planimetrico al fine di meglio identificare l'immobile ipotecato.



Esce dalla Camera del Tribunale di Roma



**DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE AL  
FINANZIAMENTO**

ALLEGATO.....<sup>1</sup>C<sup>4</sup>.....

AL N. 5383/36982

Spettabile

DI REPERTORIO

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Filiale

ROMA 54

Luogo e data ROMA, 30/06/2022

Oggetto: Dichiarazione relativa alle spese sostenute dal cliente, da rilevare ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura

Con riferimento al finanziamento<sup>1</sup> 0E53017166660 (di seguito "Finanziamento") ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, e delle relative Istruzioni di Banca d'Italia del 12 agosto 2009 e successivi aggiornamenti

il/la sottoscritto/a SOUMAHORO ABOUBAKAR


nato/a a COSTA D'AVORIO il 06/06/1980

residente in ROMA (RM) via VIA VETURIA 4 SC F IN 4

codice fiscale SMHBKR80H06Z313W

documento d'identità n. CA79409ID rilasciato il 19/02/2021

da COMUNE



Emmele Corresele Lillianebhatete Aboubakar Aboukaro

il/la sottoscritto/a **MUREKATETE LILIANE**

nato/a a **RUANDA** il **15/07/1977**

residente in **ROMA (RM)** via **VIA VETURIA 4**

codice fiscale **MRKLLN77L55Z338J**

documento d'identità n. **CA01423JM** rilasciato il **28/07/2021**

da **COMUNE**

**dichiara / dichiarano<sup>2</sup>**

di avere sostenuto/dover sostenere le seguenti spese per ottenere il finanziamento o per il perfezionamento della rinegoziazione<sup>3</sup>

**SPESE DI ISTRUTTORIA<sup>4</sup>**

- di aver sostenuto/dover sostenere spese di istruttoria di importo pari a Euro **1.050,00**;

**SPESE DI RINEGOZIAZIONE**

- di aver sostenuto/dover sostenere spese di rinegoziazione di importo pari a Euro **0,00**;

**SPESE DI INCASSO RATA E AVVISO DI SCADENZA O QUIETANZA DI PAGAMENTO**

- di dover sostenere spese di incasso rata e avviso di scadenza o quietanza di pagamento di importo pari a Euro **4,00** per ogni rata;

SPESE DI INVIO COMUNICAZIONI

- di dover sostenere spese di invio comunicazioni di legge di importo pari a Euro **0,00** per ogni invio;

SPESE PER PERIZIE

- di aver sostenuto/dover sostenere spese per perizie di importo pari a Euro **320,00**;

SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE<sup>5</sup>

Spese per polizze incendio<sup>6</sup>

- di aver sostenuto/dover sostenere spese per polizza **POLIZZA INCENDIO MUTUI PRESSO LA BANCA**

nei confronti della Società<sup>7</sup> \_\_\_\_\_

di importo pari a Euro **1.117,80** con premio **UNICO**


Spese per altre polizze

- di aver sostenuto/dover sostenere spese per altre polizze di importo pari a Euro **0,00**

SPESE PER PRESTAZIONE DI GARANZIE

- di aver sostenuto/dover sostenere spese per prestazioni di garanzie di importo pari a Euro **0,00**

SPESE PER OPZIONI AGGIUNTIVE



*Emmele Corvelli Lubina Nucleare A 100% Le woker*



- di aver sostenuto/dover sostenere spese per l'opzione "Sospensione pagamento rate" di importo pari a Euro **0,00**
- di aver sostenuto/dover sostenere spese per l'opzione "Flessibilità durata" di importo pari a Euro **0,00**

#### COSTI DI MEDIAZIONE SOSTENUTI DAL CLIENTE

- di aver sostenuto/dover sostenere costi di mediazione di importo pari a Euro **0,00** nei confronti di<sup>7</sup> \_\_\_\_\_

#### COSTO INIZIATIVA COMMERCIALE

- di aver sostenuto/dover sostenere costi per l'iniziativa commerciale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ di importo pari a Euro **0,00** nei confronti di<sup>7</sup>  
\_\_\_\_\_

#### IMPOSTA SOSTITUTIVA / IMPOSTA DI BOLLO

- di aver sostenuto un'imposta sostitutiva o un'imposta di bollo sul finanziamento di importo pari a Euro **665,00**

---

#### IMPOSTA DI REGISTRO

- di aver sostenuto un'imposta di registro sul finanziamento di importo pari a Euro **0,00**

SPESE PER DERIVATI DI COPERTURA OTC


- di aver sostenuto/dover sostenere spese per derivati di copertura OTC di importo pari a Euro **0,00** corrisposte **ANNUALMENTE** e pari a Euro **0,00** corrisposte **UNA TANTUM**.

ALTRE SPESE

- di aver sostenuto/dover sostenere altre spese di importo pari a Euro **0,00**

FIRMA/E DEL/DEI DICHIARANTE / DICHIARANTI

*Maria Teresa Scudato*  
*Liliane Turcato*



- 1 Si specifica che nel caso di finanziamenti a stato avanzamento lavori è indicato il numero di domanda invece del numero di finanziamento.
- 2 Nel caso non siano state sostenute spese in riferimento alla tipologia considerata, indicare nella presente Dichiarazione un importo pari a Euro 0.
- 3 Nel caso di rinegoziazione di un finanziamento già in essere, nel calcolo del TEG vanno conteggiate:
  - a) le nuove spese connesse alla rinegoziazione;
  - b) le spese periodiche, ancora da sostenere;
  - c) le spese corrisposte una tantum dal Cliente per la stipula del finanziamento originario (in misura proporzionale rispetto alla durata residua originaria ed al capitale residuo).
- 4 Nell'ambito delle spese di istruttoria rientrano anche le commissioni di mancato utilizzo pagate dal cliente sul finanziamento.  
Per i soli Finanziamenti che prevedono un contratto preliminare seguito da uno o più contratti definitivi (ad esempio mutui concessi a consumatori per la finalità di "acquisto più ristrutturazione"), l'importo delle spese di istruttoria, anche nel caso in cui fosse addebitato integralmente al momento della stipula del primo atto di erogazione e quietanza, è riportato nella presente Dichiarazione in misura proporzionale all'importo erogato.
- 5 Le spese sostenute dal cliente sia nei confronti della Banca, sia nei confronti di soggetti terzi, relative alle polizze assicurative connesse con il finanziamento devono essere incluse nel calcolo del TEG, anche qualora tali polizze non presentano alcun vincolo a favore della Banca ma

*Esce dalla Camera di Liliane Turcato* *Alice Scudato*

risultano obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo a determinate condizioni, oppure, ancorché facoltative, sono contestuali alla concessione/rinegoziazione del finanziamento.

Sono pertanto incluse nel calcolo del TEG le spese relative a:

- polizze incendio sul bene offerto a garanzia a fronte di finanziamenti ipotecari e polizze all risk, offerte sia dalla Banca sia da soggetti terzi, anche se sottoscritte non contestualmente alla concessione del credito;
- polizze Credit Protection Insurance (quali ad esempio le polizze Credit Protection ProteggiMutuo, ProteggiPrestito, Business Sempre), qualora vendute dalla Banca al cliente contestualmente alla concessione del credito.

6 Si specifica che, nel caso di finanziamenti per il cui ottenimento è richiesta la stipula di una polizza incendio e questa non sia stata ancora sottoscritta al momento della stipula del finanziamento, ai fini del calcolo del TEG è stimata una spesa sulla base del costo previsto per un'analogia polizza offerta dal Gruppo Intesa Sanpaolo per i finanziamenti destinati a clientela privati o sulla base dei valori medi di mercato con riferimento ad analogia polizza per i finanziamenti destinati a clientela non privati.

7 È da indicare l'eventuale soggetto terzo cui è stata riconosciuta la spesa; il campo non è da valorizzare nel caso di spese corrisposte alla Banca.

---

Certifico io sottoscritto, Avv. Giovanni Floridi, notaio in Roma che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale depositato nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82 del 7-3-2005 nonché ai sensi del D.Lgs n. 235/2010.

Firmato digitalmente: Giovanni Floridi - Notaio